

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Vittoria
Assicurazioni

Polizza "Vittoria con te - Casa e famiglia 01.26" - In convenzione per Helpet

Il presente documento è stato redatto in data 06/02/2026 ed è l'ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano - Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com; e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it; pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2024 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 881.050.311 ed il risultato economico di periodo ammonta a € 92.481.810.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR). L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari a 245,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

SEZIONE PET

La garanzia Assistenza animali domestici comprende le seguenti prestazioni: seconda opinione veterinaria; invio pet sitter; trasporto dell'animale; spese d'albergo; anticipo spese veterinarie; custodia dell'animale presso un parente o una pensione; consegna di generi alimentari per l'animale; consulenza veterinaria; consulenza nutrizionista; elaborazione piano alimentare; primo consulto psicologico; consulenza veterinaria in viaggio; segnalazione di centri e cliniche veterinarie in Italia; help informa; informazioni per viaggiare con animali.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo: Rimborso spese veterinarie Silver; Rimborso spese veterinarie Gold; Rimborso spese veterinarie Platinum; Rimborso spese veterinarie Anni d'oro; Risarcimento per R.C. animali domestici.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Tutela legale se l'Assicurato subisce danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi o se l'assicurato è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. È compresa la prestazione di consulenza legale telefonica.



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE PET.

Non sono assicurati cani e gatti di età inferiore a 4 mesi o superiore a 10 anni compiuti. Esclusione non valida per cani e gatti di età compresa tra i 10 e i 12 anni compiuti se hanno i seguenti requisiti: sono assicurati da almeno 3 anni con polizza Vittoria in "convenzione per Helpet" con uguali coperture; non si sono verificati sinistri nelle ultime 2 annualità assicurative.

Non sono assicurati cani e gatti: posseduti illegalmente; senza microchip; non registrati con specifico libretto sanitario; non regolarmente iscritti all'anagrafe; non sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie; non tenuti con cura e diligenza; allevati a fini di lucro.

SEZIONE TUTELA LEGALE. Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE PET

Esclusioni. Sono esclusi i danni derivanti da: dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei suoi familiari o di altro parente o affine con lui convivente e anche delle persone che hanno in affido l'animale; guerre, atti di terrorismo; inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche; scioperi; trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; trasporto non realizzato con l'uso di veicoli terrestri gommati o treni, navi o aerei attrezzati e in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada); partecipazione ad attività di caccia, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini o felini; uso professionale dell'animale o suo utilizzo in aiuto allo svolgimento di un'attività professionale o che comporta remunerazione. Esclusione non valida per i cani guida dei non vedenti e per i cani regolarmente riconosciuti per la pratica della "dog therapy"; uso illegale dell'animale (maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati); infortuni o malattie dell'Assicurato e dell'animale i cui primi segni clinici sono precedenti alla decorrenza della polizza. Le garanzie, inoltre, non operano per: gravidanza o parto spontaneo, castrazione, sterilizzazione o ogni altra esigenza di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore. Si

precisa che la mammella di cani o gatti di sesso femminile è da considerarsi come parte dell'apparato riproduttore; pertanto, gli eventi ad essa collegati sono esclusi dalla copertura; interventi sui denti o igiene dentale; intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive; intervento chirurgico realizzato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato; interventi relativi alla lussazione della rotula o patella (anche se causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici); interventi eseguiti sul gomito del cane (anche se necessari per malformazioni genetiche o eventi traumatici); soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali; malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi; controlli di routine o facoltativi; acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali; Leishmania; malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi; ernie in genere; finalità estetiche (ad esempio: taglio delle orecchie o taglio della coda, anche se eseguite all'estero); epidemie o pandemie animali o malattie trasmissibili tra specie diverse (a titolo esemplificativo e non limitativo, epizoozia e/o zoonosi); epidemie e pandemie relative alla popolazione civile dichiarate dalle autorità competenti (a titolo esemplificativo e non limitativo, I.S.S. e/o O.M.S.); circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. Alcuni casi di esempio: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

Ci sono inoltre specifiche esclusioni per le garanzie: Assistenza animali domestici (sono esclusi i costi dei generi alimentari); Risarcimento per R.C. animali domestici (sono esclusi i danni che derivano dall'uso dell'animale per l'attività venatoria e i danni a cose ed animali di terzi che l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione).

Franchigie. La garanzia opzionale Risarcimento per R.C. animali domestici prevede una franchigia di €150 per danni a cose o animali e di € 1.500 per danni a persone.

Scoperti. Per il rimborso delle spese veterinarie è previsto uno scoperto del 10%.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Esclusioni. Sono esclusi i danni derivanti da: spese non concordate o autorizzate da Vittoria, controversie di lavoro dipendente, controversie con enti o istituti assicurativi e previdenziali, eventi catastrofali e nucleari, diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, danni di natura amministrativa, tributaria o fiscale, controversie immobiliari e per veicoli, sinistri nati da accordi interrotti prima della stipula della polizza, vertenze contrattuali con Vittoria.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a: proprietari di cani e gatti di età da quattro mesi e fino a dieci anni compiuti, forniti di libretto sanitario e dotati di microchip.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale del prodotto è pari al 30%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi presentare reclamo scritto a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano o compilare il modulo presente all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/ . Il Servizio Reclami risponde entro 45 giorni, che possono diventare 60 se serve più tempo per gli accertamenti.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito o la risposta è arrivata in ritardo, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: – all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure – al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	È obbligatorio interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2023, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per determinare il danno, tu e Vittoria potete scegliere un perito ciascuno. Se c'è disaccordo tra i due periti, questi nominano un terzo perito. Tu paghi le spese del tuo perito; quelle del terzo perito sono divise a metà tra te e Vittoria. In ogni caso puoi sempre rivolgerti all'Autorità Giudiziaria. Non è previsto l'Arbitrato.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non sono previste detrazioni o deduzioni ai fini fiscali.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	<p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.vittoriaassicurazioni.com/diritto-alloblio-oncologico/.</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE); PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA RISERVATA POTRAI: MONITORARE LA POLIZZA; GESTIRE I PAGAMENTI E I RINNOVI; PAGARE ON LINE; MODIFICARE E SOSPENDERE LA POLIZZA; INVIARE DOCUMENTI; SCARICARE MODULI; CHIEDERE ASSISTENZA; MONITORARE PREMI E PRATICHE SINISTRI.